



UNIVERSITÀ
di CAMERINO

Scuola di Scienze e Tecnologie

REGOLAMENTO del Corso di Laurea in **MATEMATICA e APPLICAZIONI (Classe L-35)**

Anno Accademico di istituzione: 2009-10

Art. 1. Organizzazione del corso di studio

1. È istituito presso l'Università degli studi di Camerino, il Corso di Laurea in MATEMATICA E APPLICAZIONI. Il Corso è organizzato secondo le disposizioni previste dalla classe delle Lauree in Scienze matematiche (L-35) di cui al DM 16 marzo 2007 (G.U. n. 155 del 6-7-2007 Suppl. Ordinario n. 153/ G.U. n. 157 del 9-7-2007 Suppl. Ordinario n. 155).
2. Il Corso di Laurea è attivato e gestito dalla Scuola di Ateneo in SCIENZE E TECNOLOGIE. La struttura didattica competente è il Consiglio della stessa Scuola (di seguito Consiglio della Scuola).
3. Le attività di ricerca svolte nella struttura di riferimento che caratterizzano il profilo del corso di studio sono quelle concernenti i settori scientifico disciplinari MAT/* e SECS-S/06, come dettagliatamente definiti annualmente nella Scheda Unica Annuale del corso di studio (d'ora in avanti SUA-CdS). La descrizione puntuale dei temi di ricerca è reperibile nel sito Internet dell'Ateneo.
4. L'ordinamento didattico del Corso di laurea, insieme agli obiettivi formativi specifici ed al quadro generale delle attività formative, redatti secondo lo schema indicato nella specifica banca dati ministeriale, vengono riportati annualmente nella SUA CdS. Il consiglio della Scuola si riserva di disciplinare particolari aspetti dell'organizzazione didattica attraverso specifici regolamenti.
5. La sede e le strutture logistiche di supporto alle attività didattiche sono di norma quelle della Scuola in Scienze e Tecnologie, fatta salva la possibilità che alcune attività formative possano essere mutuati o tenuti presso altri corsi di studio dell'Università degli studi di Camerino. Attività didattiche e di tirocinio potranno essere svolte presso altre strutture didattiche e scientifiche dell'Università degli studi di Camerino, nonché presso Enti esterni, pubblici e privati, nell'ambito di accordi e convenzioni specifiche.
6. La data di inizio delle lezioni è fissata annualmente dal Consiglio della Scuola, sulla base delle indicazioni degli Organi di governo dell'Ateneo.

Art. 2. Requisiti di ammissione e modalità di verifica

1. Per essere ammessi al Corso di Laurea occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore di durata quinquennale o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo ai sensi delle leggi vigenti. Sono inoltre richiesti:
 - a. buona capacità di comunicazione in forma sia scritta che orale e di comprensione e sintesi dei testi,
 - b. attitudine al ragionamento rigoroso,
 - c. familiarità col linguaggio matematico e con le strutture logiche elementari,
 - d. buona cultura scientifica di base.
2. Prove di accertamento del livello d'ingresso degli studenti saranno effettuate all'inizio del primo anno di corso e potranno accompagnarsi, ove necessario, all'attribuzione di Obblighi Formativi Aggiuntivi, con possibili valutazioni in itinere e/o finali. Si rimanda all'apposito Quadro della Scheda SUA-CdS, del corso di studio, per ulteriori dettagli sullo svolgimento delle verifiche in ingresso e sull'eventuale attribuzione di obblighi formativi aggiuntivi.

Art. 3. Durata del corso di studio

1. La durata normale del corso è di 3 anni. Per il conseguimento del titolo lo studente dovrà acquisire 180 CFU, secondo quanto disciplinato nel RAD (Regolamento di Ateneo per la Didattica).
2. La quantità media di impegno complessivo di apprendimento, svolto in un anno da uno studente impegnato a tempo pieno negli studi universitari, è convenzionalmente fissata in 60 crediti.
3. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto, effettuata con le possibili modalità definite nel Regolamento didattico di Ateneo e all'art. 8 del presente Regolamento.

Art. 4. Percorsi formativi e piani di studio

1. Il corso può articolarsi in curricula.
2. Sono determinati e pubblicati annualmente nella SUA-CdS, i piani di studio consigliati, precisando anche gli spazi per le scelte autonome degli studenti.
3. Lo studente può presentare il proprio piano carriera nel rispetto dei vincoli previsti dal Decreto Ministeriale relativo alla classe di appartenenza, con le modalità previste nel Manifesto degli studi e descritte nella Guida dello Studente.
4. Il piano carriera può essere articolato su una durata più lunga rispetto a quella normale per gli studenti a tempo parziale, ovvero, in presenza di un rendimento didattico eccezionalmente elevato per quantità di crediti ottenuti negli anni accademici precedenti, su una durata più breve.
5. Il piano di studio non aderente ai piani di studio consigliati ma conforme all'ordinamento didattico del CdS ed il piano di studio articolato su una durata differente rispetto a quella normale è sottoposto all'approvazione del Consiglio della Scuola di riferimento del corso. Le delibere sono assunte entro 20 giorni dalla scadenza del termine fissato per la presentazione dei piani carriera.

Art. 5. Tabella delle attività formative e docenti affidatari

1. Ogni anno, nella SUA-CdS e come allegato alla guida dello Studente, vengono pubblicate le tabelle con il dettaglio delle informazioni relative alle attività formative che si svolgeranno nell'anno accademico di riferimento ed i nominativi dei docenti affidatari delle stesse attività.

Art. 6. Caratteristiche dei docenti (curricula), programmi delle singole attività formative, informazioni sulle strutture didattiche

1. I programmi delle singole attività formative e la loro descrizione sono resi disponibili dai docenti attraverso il sito internet di Ateneo, alla sezione 'Offerta formativa'.
2. Attraverso lo stesso sito Internet dell'Ateneo è possibile accedere ai curricula dei docenti del corso ed alla descrizione delle strutture didattiche e scientifiche disponibili.

Art. 7. Attività formative

1. Le attività formative si svolgono secondo un programma articolato in due periodi didattici (corsi semestralizzati) approvato dal Senato Accademico e pubblicato ogni anno nel sito Internet dell'Ateneo/della Scuola.
2. L'elenco delle attività formative e tutte le informazioni relative vengono pubblicate annualmente sul sito Internet UNICAM, nella sezione dedicata all'offerta formativa.
3. L'orario delle lezioni è predisposto dal Manager didattico in accordo con il Coordinatore del Corso, approvato dal Consiglio della Scuola e reso pubblico attraverso il sito Internet di Ateneo.
4. La pubblicità di ogni altra attività didattica, compresi gli orari di disponibilità dei professori e dei ricercatori, viene assicurata tramite pubblicazione nel sito Internet di Ateneo e con gli ulteriori strumenti ritenuti opportuni.
5. L'articolazione degli eventuali moduli e la durata delle attività formative sono stabilite secondo le indicazioni della Scuola. Le attività didattiche (lezioni ed esami) si tengono secondo il calendario stabilito annualmente dal Consiglio della Scuola.
6. In generale la ripartizione dell'impegno dello studente per ogni CFU (Credito Formativo Universitario - 25 ore di impegno complessivo) è di circa il 28% per lezioni frontali, esercitazioni in aula, seminari, o analoghe attività, e del 72% di studio personale o altre attività formative di tipo individuale. Nel caso di esercitazioni e attività pratiche in laboratorio la ripartizione diventa rispettivamente il 40% e del 60%. Questo determina in pratica che le singole attività formative, nel caso di lezione teorica frontale, vengano svolte di norma sulla base di 7 ore per ogni CFU attribuitogli. Nel caso di attività formative che prevedono esercitazioni e attività pratiche di laboratorio sono previste invece 10 ore per CFU. Nella SUA-CdS viene dettagliato annualmente il rapporto tra ore di lezioni/esercitazioni/ laboratorio e studio individuale per ciascuna attività formativa.
7. In accordo con la normativa vigente, gli studenti possono ottenere il riconoscimento di attività formative non organizzate dall'Ateneo, purché coerenti con gli obiettivi didattici del Corso, fino a 12 crediti. Il consiglio della Scuola si riserva di disciplinare particolari aspetti dell'organizzazione didattica attraverso specifici regolamenti.
8. E' prevista la possibilità di svolgere attività formative in altre Università italiane o straniere nel quadro di accordi e programmi internazionali, di convenzioni interateneo, o di specifiche convenzioni approvate dal Consiglio della Scuola, con altre istituzioni universitarie o di analogia rilevanza culturale.

Art. 8. Esami ed altre verifiche del profitto degli studenti

1. Per ciascuna attività formativa è prevista una valutazione del profitto. Per le attività formative articolate in moduli, ovvero nel caso delle prove d'esame integrate per più attività formative, la valutazione del profitto è comunque unitaria e collegiale. Con il superamento della verifica lo studente consegue i CFU attribuiti all'attività formativa.
2. Le modalità dell'accertamento finale e la possibilità di effettuare accertamenti parziali in itinere, sono indicate nel sito Internet di Ateneo, sezione offerta formativa, e prima dell'inizio di ogni attività formativa direttamente dal docente responsabile della stessa. Le modalità con cui si svolge l'accertamento

devono essere le stesse per tutti gli studenti dell'attività formativa e rispettare sempre quanto stabilito e comunicato all'inizio.

3. Per la verifica della conoscenza della lingua straniera il risultato di apprendimento atteso è il livello B1.
4. Il calendario degli esami viene comunicato con congruo anticipo dai singoli docenti nella pagina internet dedicata secondo le modalità riportate nel regolamento didattico di ateneo. Il calendario degli esami di profitto prevede almeno n. 8 appelli, distribuiti nel corso dell'anno accademico.
5. Qualora, per un giustificato motivo, un appello di esame debba essere spostato o l'attività didattica prevista non possa essere svolta, il docente ne dà comunicazione tempestiva agli studenti ed al responsabile della struttura didattica per i provvedimenti di competenza e secondo la normativa esistente.
6. Le date degli esami, una volta pubblicate, non possono essere in alcun caso anticipate. L'intervallo tra due appelli successivi è di almeno 15 giorni.
7. Le commissioni esaminatrici per gli esami di profitto sono nominate dal Direttore della Scuola o per sua delega, dai coordinatori/responsabili dei corsi di studio. Sono composte da almeno due membri e sono presiedute dal docente affidatario del corso. E' possibile operare per sottocommissioni. Tutti gli studenti, su richiesta, hanno il diritto di essere esaminati anche dal Presidente della commissione d'esame. I membri diversi dal Presidente possono essere altri professori, ricercatori, cultori della materia. Il riconoscimento di cultore della materia è deliberato dal consiglio della Scuola.
8. Il Presidente della Commissione informa lo studente dell'esito della prova e della sua valutazione prima della proclamazione ufficiale del risultato; sino a tale proclamazione lo studente può ritirarsi dall'esame senza conseguenze per il suo curriculum personale valutabile al fine del conseguimento del titolo finale e da comunicare in caso di trasferimento ad altri corsi di studio.
9. Nella determinazione dell'ordine con cui gli studenti devono essere esaminati, vengono tenute in particolare conto le specifiche esigenze degli studenti lavoratori.
10. Il voto d'esame è espresso in trentesimi e l'esame si considera superato se il punteggio è maggiore o uguale a 18. All'unanimità può essere concessa la lode, qualora il voto finale sia 30.
11. Le prove sono pubbliche ed è pubblica la comunicazione del voto finale.

Art. 9. Propedeuticità, Obblighi di frequenza

1. Le propedeuticità dei corsi sono fissate annualmente dal Consiglio della Scuola e sono riportate nella SUA-CdS e nella Guida dello Studente.
2. La frequenza alle varie attività formative non è obbligatoria.

Art. 10. Servizi di supporto alla didattica

1. Sono disponibili per tutti gli studenti iscritti una serie di servizi di supporto, organizzati in autonomia dal Corso stesso o progettati in collaborazione con l'Ateneo, utili alla ottimale fruizione del percorso formativo. I servizi sono progettati anche per fornire un supporto personalizzato, qualora necessario.
2. Le informazioni riguardanti i servizi di supporto allo studente sono pubblicate ogni anno nella guida dello studente e nelle apposite sezioni del sito Internet dell'Ateneo.

Art. 11. Prova finale

1. Dopo aver superato tutte le verifiche delle attività formative escluso la prova finale lo studente, indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all'università, è ammesso a sostenere la prova finale, secondo le modalità enunciate annualmente nella SUA-CdS.

2. Il voto finale sarà attribuito sulla base delle regole approvate dal Consiglio della scuola e riportate nella guida dello studente.
3. La valutazione conclusiva della carriera dello studente dovrà tenere conto delle valutazioni riguardanti le attività formative precedenti e la prova finale.
4. Il voto finale sarà attribuito sulla base delle regole approvate in Consiglio della Scuola e riportate nella guida dello studente. La scheda dettagliata sulle modalità di attribuzione del punteggio finale di laurea è riportata nell'apposito quadro della SUA- CdS.

Art. 12. Iscrizione e frequenza di singole attività formative

1. Chi possieda i requisiti necessari per iscriversi al Corso può iscriversi anche ad una o più attività formative impartite in esso.
2. Nel caso in cui lo studente si iscriva successivamente al Corso di Laurea in Matematica e applicazioni il superamento degli esami effettuati tramite iscrizione a corsi singoli può essere riconosciuto e convalidato.

Art. 13. Riconoscimento di crediti in caso di passaggi, trasferimenti e seconde lauree

1. Trasferimenti e riconoscimenti di prove di esame e crediti:
 - a. Per il riconoscimento di prove di esame sostenute in corsi di studio diversi dal Corso di Laurea in Matematica e Applicazioni dell'Università di Camerino, relativamente al trasferimento degli studenti da un altro corso di studio ovvero da un'altra Università, il Consiglio della Scuola convaliderà gli esami sostenuti indicando espressamente la tipologia di attività formativa, l'ambito disciplinare, il settore scientifico disciplinare ed il numero di CFU coperti nel proprio ordinamento didattico, nonché l'anno di corso al quale viene inserito lo studente, in base al numero di esami convalidati; nel caso di esami didatticamente equipollenti, essi devono essere dichiarati tali con specifica delibera, anche ricorrendo eventualmente a colloqui per la verifica delle conoscenze effettivamente possedute. Il mancato riconoscimento di crediti sarà motivato; agli studenti che provengano da corsi di Laurea della medesima classe viene assicurato il riconoscimento di almeno il 50% dei crediti maturati nella sede di provenienza.
 - b. Il numero massimo dei crediti riconoscibili risulta determinato dalla normativa vigente e dalla ripartizione dei crediti stabilita nell'Ordinamento didattico del Corso (RAD).

Art. 14. Modifiche al Regolamento

1. Il Regolamento didattico del corso di studio è approvato dal Consiglio della Scuola, che lo sottopone a revisione almeno ogni tre anni, e dal Senato Accademico.
2. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni contenute nel Regolamento didattico di Ateneo, nella disciplina di Ateneo che regola le procedure amministrative relative alla carriera degli studenti ed ogni altra norma di legge vigente in materia.